



# REGOLAMENTO PIANO DI GESTIONE SIC-ZPS “AREA DELLE GRAVINE”

## INDICE

<b>PARTE PRIMA – FINALITA’</b> .....	3
<i>Articolo 1 - Finalità</i> .....	3
<b>PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE</b> .....	4
<i>Articolo 2 – Accesso</i> .....	4
<i>Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore</i> .....	4
<i>Articolo 4 – Velivoli</i> .....	4
<i>Articolo 5 – Accensione di fuochi e abbruciamenti</i> .....	4
<i>Articolo 6 – Emissioni sonore e luminose</i> .....	4
<i>Articolo 7 – Campeggio e attendamento</i> .....	5
<i>Articolo 8 – Abbandono di rifiuti</i> .....	5
<b>PARTE TERZA: TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO</b> .....	5
<i>Articolo 9 – Attività venatoria</i> .....	5
<i>Articolo 10 – Tutela della fauna</i> .....	6
<i>Articolo 11 – Tutela della flora</i> .....	7
<i>Articolo 12 – Tutela degli habitat</i> .....	7
<b>PARTE QUARTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE</b> .....	8
<i>Articolo 13 – Tutela del suolo</i> .....	8
<i>Articolo 14 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale</i> .....	8
<b>PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI</b> .....	9
<i>Articolo 15 – Interventi su immobili di interesse storico-culturale</i> .....	9
<i>Articolo 16 – Realizzazione di aree attrezzate</i> .....	9
<i>Articolo 17 – Reti e impianti tecnologici</i> .....	9
<i>Articolo 18 – Interventi e opere di carattere viario</i> .....	10
<b>PARTE SESTA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE</b> .....	10
<i>Articolo 19 – Sistemazioni agrarie tradizionali</i> .....	10
<i>Articolo 20 – Immobili ad uso agricolo</i> .....	11
<b>PARTE SETTIMA – ATTIVITA’ ECONOMICHE</b> .....	11
<i>Articolo 21 – Attività agricole e zootecniche</i> .....	11
<i>Articolo 22 – Razze zootecniche autoctone</i> .....	13

<i>Articolo 23 – Gestione forestale .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 24 – Attività estrattiva e mineraria .....</i>	<i>15</i>
<b><i>PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA .....</i></b>	<b><i>16</i></b>
<i>Articolo 25 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza .....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 26 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza .....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 27 - Interventi consentiti .....</i>	<i>17</i>
<b><i>PARTE NONA – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI .....</i></b>	<b><i>18</i></b>
<i>Articolo 28 – Attività di sorveglianza.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 29 – Sanzioni .....</i>	<i>18</i>
<b><i>ALLEGATO I ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI PROTETTE PRESENTI NEL SIC-ZPS “AREA DELLE GRAVINE” .....</i></b>	<b><i>19</i></b>
<b><i>ALLEGATO II ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI PROTETTE (VERTEBRATI ED INVERTEBRATI) PRESENTI NEL SIC-ZPS “AREA DELLE GRAVINE” .....</i></b>	<b><i>22</i></b>

## ***PARTE PRIMA – FINALITA’***

### ***Articolo 1 - Finalità***

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SICZPS Area delle Gravine.

2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:

- a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del SIC-ZPS;
- b) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
- c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
- e) la regolamentazione e l’incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
- f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
- g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

3. Il presente Regolamento costituisce atto di indirizzo per la gestione del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, istituito con L.R. 18/2005. Nelle aree del SIC-ZPS coincidenti con il Parco si applicano le norme legislative e/o regolamentari di maggiore tutela.

4. L’Ente di Gestione può autorizzare la realizzazione di piani o progetti, in deroga al presente Piano di Gestione, per motivi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell’uomo o alla sicurezza pubblica e valutata l’assenza di alternative. In tali casi, l’Ente di Gestione adotta le misure compensative necessarie.

## ***PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE***

### ***Articolo 2 – Accesso***

1. L'accesso al SIC-ZPS è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.
2. L'Ente di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC-ZPS per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

### ***Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore***

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC-ZPS è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carreggiabili o bianche.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali è subordinato al rilascio di autorizzazione dell'Ente di Gestione.

### ***Articolo 4 – Velivoli***

Il sorvolo a bassa quota, il parapendio e il volo a vela non sono consentiti dal 1 gennaio al 31 agosto, salvo le operazioni connesse alla pubblica sicurezza; nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

### ***Articolo 5 – Accensione di fuochi e abbruciamenti***

1. All'interno del SIC-ZPS non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia all'art. 21, commi 4 e 6, e all'art. 23, comma 7, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC-ZPS attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

### ***Articolo 6 – Emissioni sonore e luminose***

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC-ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nel SIC-ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

4. L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.

5. L'Ente di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.

6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC-ZPS nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del R.R. 13/2006.

### ***Articolo 7 – Campeggio e attendamento***

Nel territorio del SIC-ZPS caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.

### ***Articolo 8 – Abbandono di rifiuti***

Nel territorio del SIC-ZPS è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## ***PARTE TERZA: TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO***

### ***Articolo 9 – Attività venatoria***

Nel territorio del SIC-ZPS non è consentito:

- a) esercitare l'attività venatoria prima della terza domenica di settembre;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana tra quelle previste dal calendario venatorio;
- c) effettuare la pre-apertura dell'attività venatoria;
- d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c), Direttiva 79/409/CEE;
- e) impiegare, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, munizioni a pallini di piombo all'interno di zone umide, quali ad es. stagni e acquitrini, nonché entro 150 metri dalle rive più esterne ad esse;
- f) praticare lo sparo al nido ai fini del controllo demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione dell'Ente di Gestione;
- g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio. Previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, sono ammessi ripopolamenti realizzati con specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, ovvero con fauna selvatica proveniente da zone di ripopolamento e cattura o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio;

- h) abbattere esemplari appartenenti alle specie: Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Le attività in corso sono ammesse fino a scadenza della relativa autorizzazione;
- j) costituire nuove zone o ampliare quelle esistenti per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di gare cinofile.

## **Articolo 10 – Tutela della fauna**

1. Nel territorio del SIC-ZPS non è consentito:

- a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;
- b) prelevare, disturbare o danneggiare le specie faunistiche di cui all'Allegato II al presente regolamento ;
- c) realizzare nuovi impianti eolici. Si rinvia a quanto previsto in materia dall'art. 17 c. 3 del presente Regolamento;
- d) realizzare nuovi impianti a fune permanenti. E' consentita la realizzazione di impianti già autorizzati; sono inoltre consentiti, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti;
- e) effettuare l'arrampicata libera o attrezzata su pareti rocciose dal 1 gennaio al 31 agosto, periodo di nidificazione. Al di fuori di tale periodo, l'attività di arrampicata è consentita solo su pareti già attrezzate. L'apertura di nuove vie di arrampicata è soggetta ad autorizzazione dell'Ente di Gestione. Detto Ente può sospendere temporaneamente l'attività per particolari ragioni di tutela ambientale. L'attività di arrampicata deve svolgersi evitando rumorosità e disturbi alla natura. E' espressamente vietato scrivere o apporre segnali sulle pareti di roccia, segnalare le piste, danneggiare o alterare gli habitat e lo stato dei luoghi, abbandonare corde, catene, placche o altri supporti, metallici e non, che siano visibili in parete, ad eccezione dei chiodi strettamente necessari alla via di arrampicata.

2. All'interno del SIC-ZPS l'attività speleologica è ammessa per fini di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione. E' vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.

3. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

4. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname (diametro in testa da 8-10 cm) posti alla distanza di 3,00 m e infissi per almeno 60 cm, con quattro ordini di filo metallico plastificato;

5. All'interno del SIC-ZPS non è consentito avvicinarsi a pareti interessate dalla nidificazione del Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), del Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), del Lanario (*Falco biarmicus*) e del Gufo reale (*Bubo bubo*).

6. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

7. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

### **Articolo 11 – Tutela della flora**

1. Le specie vegetali protette presenti nel SIC-ZPS sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente di Gestione perché adottati tutti i provvedimenti necessari.

2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.

3. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC-ZPS specie e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle gravine. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

5. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc.

6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC-ZPS, l'Ente di Gestione incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC-ZPS o sull'intero territorio regionale.

7. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane.

### **Articolo 12 – Tutela degli habitat**

1. All'interno del SIC-ZPS non è consentito:

- a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- b) cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;

- c) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale;
- d) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente di Gestione , per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
- e) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

2. L'Ente di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 10 comma 1, lett. d), le attività sportive di arrampicata e palestra di roccia non sono consentite sulle rupi calcaree delle gravine, se caratterizzate dalla presenza di habitat con vegetazione casmofitica e/o ad euforbia arborescente.

4. L'accesso alle grotte costituenti habitat di rilievo comunitario che non siano ancora utilizzate per finalità turistiche è ammesso solo per esigenze di salvaguardia dell'ecosistema e della biodiversità.

## ***PARTE QUARTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE***

### ***Articolo 13 – Tutela del suolo***

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC-ZPS fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.
2. All'interno del SIC-ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie.
3. L'Ente di Gestione promuove il ripristino dei terrazzamenti secondo gli usi locali, con muri di contenimento realizzati con pietrame a secco.
4. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel SIC-ZPS devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

### ***Articolo 14 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale***

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC-ZPS e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie, ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.

## ***PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI***

### ***Articolo 15 – Interventi su immobili di interesse storico-culturale***

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento, risanamento e ristrutturazione di immobili nelle zone omogenee “A” e “B” dei centri edificati sono soggetti alle prescrizioni di cui al R.R. 24/2005. Gli immobili rurali di interesse storico-culturale, quali masserie, pagliai, jazzi, ecc., presenti nel SIC-ZPS dovranno rispettare le tipologie edilizie e le tecniche costruttive della tradizione storica locale.

2. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaio, il manto erboso con rete autoportante, ecc. Non è consentito l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione semi-libera.

### ***Articolo 16 – Realizzazione di aree attrezzate***

Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC-ZPS, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007.

### ***Articolo 17 – Reti e impianti tecnologici***

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC dovranno essere interrato, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3.

2. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici. E' ammessa la realizzazione di impianti:

- a) destinati esclusivamente all'autoconsumo;
- b) con potenza elettrica nominale fino a 40 kilowatt;
- c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti;
- d) su aree industriali dismesse.

Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il divieto di realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC-ZPS, di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del presente Regolamento, è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dal SIC-ZPS è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono

consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

### ***Articolo 18 – Interventi e opere di carattere viario***

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC-ZPS, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

3. Nelle aree del SIC-ZPS caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

## ***PARTE SESTA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE***

### ***Articolo 19 – Sistemazioni agrarie tradizionali***

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC-ZPS ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.

2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del SIC-ZPS devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. Deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 1 metro per le colture erbacee e 3 metri per le colture arboree. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;

b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

c) nella realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura, la messa a dimora delle piante deve avvenire esclusivamente tramite lo scavo di singole buche.

3. L'Ente di Gestione incentiva il mantenimento e il recupero, per quanto possibile, degli abbeveratoi e delle cisterne. L'Ente promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la

tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente di Gestione e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Il restauro dei fontanili esistenti e la creazione di nuovi devono essere realizzati con materiale lapideo tipico della zona. Nella realizzazione di pozze e stagni si deve prevedere l'impermeabilizzazione con materiali, quali pietra o strati di argilla, (bentonite, ecc.) o in alternativa cemento misto a pietrisco tale da disgregarsi in un tempo utile alla formazione di un congruo strato di materiale di deposito. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata degli anfibi è opportuno realizzare, all'interno della vasca, una rampa di risalita in pietrame cementato, larga 20 centimetri e inclinata di 30 gradi. A valle del fontanile sarebbe inoltre opportuno creare due o tre pozze di 2-5 metri quadri (dimensioni ca 100x150x50 centimetri ) ognuna mediante scavo impermeabilizzato. Si deve prevedere anche la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile. Infine, per creare l'habitat idoneo per gli anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche.

### ***Articolo 20 – Immobili ad uso agricolo***

La costruzione di rustici annessi ad immobili ad uso agricolo va realizzata nel rispetto del carattere rurale-produttivo dell'area, comunque secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente. E' vietata la piantumazione di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi.

## ***PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE***

### ***Articolo 21 – Attività agricole e zootecniche***

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.
2. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del SIC-ZPS non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.
3. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
4. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 31 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della

presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- 6) in presenza della pratica del *maggese*, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima arido e della tessitura del terreno.

In tale ipotesi sono ammesse:

- a) al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio di detta annata agraria;
- b) operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima di almeno 15 centimetri, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e la successiva disseminazione. Sono comunque esclusi interventi che comportino la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere commercializzata dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

5. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre e in assenza di comunicazione all'Ente di Gestione; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fito-sanitario, previo parere dell'Ente di Gestione.

6. L'Ente di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.

7. Non è consentito bruciare rifiuti derivanti dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

8. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del SIC-ZPS va effettuata tra luglio e settembre.

9. Non è consentito estirpare nel SIC-ZPS esemplari di *Quercus spp.* isolati o in gruppi, la vegetazione spontanea annessa a specchie e a muretti a secco e la vegetazione ripariale lungo fossi e/o canali, salvo deroghe dell'Ente di Gestione.

10. Le aziende agricole produttrici di colture arboree, ortive ed erbacee e i tecnici del settore presenti nel SIC-ZPS sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dei Disciplinari Regionali di Produzione Integrata approvati con Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione 136 della Regione Puglia n. 152 dell'8 aprile 2008, pubblicata in BURP n. 71 del 5 maggio 2008 e s.m.i.

11. Nel SIC-ZPS l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde);
- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti (uva da tavola e da vino), oliveti, orti.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

### ***Articolo 22 – Razze zootecniche autoctone***

Previa redazione di apposito disciplinare, l'Ente di gestione incentiva, anche attraverso la erogazione di premi alle aziende che vi aderiscano, l'allevamento di razze zootecniche autoctone, tra cui:

- a) bovina podolica;
- b) cavallo murgese;
- c) pecora gentile di Puglia e altamura;
- d) asino di Martina Franca;
- e) capra jonica.

### ***Articolo 23 – Gestione forestale***

1. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.
2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo.
3. L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.
4. Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue:
  - a. che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;
  - b. che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle fustaie;
  - c. che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche.

La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.

6. La pratica della martellata non è ammessa nel SIC-ZPS. Le piante da rilasciare negli interventi di utilizzo o di miglioramento boschivo nei cedui, o le piante da abbattere nelle fustaie, devono essere individuate con un anello di vernice rossa indelebile, tracciato a circa 1,30 metri dal suolo; le piante devono essere inoltre numerate progressivamente sul fusto. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui sia indicato il diametro a 1,30 metri dal suolo, il numero progressivo e la specie. È consentito l'uso di apparecchiature satellitari di posizionamento

geografico per l'individuazione delle piante da rilasciare a seguito dell'utilizzazione dei cedui, negli interventi di ricostituzione boschiva e di avviamento all'alto fusto dei cedui.

7. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi pubblici e devono essere cippati in loco. Nei boschi privati di superficie inferiore ai 10 ettari tale prescrizione può essere derogata per ragioni di economicità.

8. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

9. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell'Ente di Gestione.

10. Sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 120 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno. Le matricine possono essere tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ente di Gestione può prescrivere con provvedimento motivato il rinvio del taglio di tutte o di parte delle matricine presenti, anche se in numero superiore a quelle prescritte, ad un turno successivo. Il taglio di matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione e al contesto dell'intervento. Quando non siano presenti matricine di età multipla del turno, dovranno rilasciarsi matricine del turno in numero maggiore. Nel caso di boschi o di circoscritte aree boscate da trattarsi con matricinatura intensiva, il numero massimo delle matricine da riservarsi può essere fino al triplo dei valori minimi indicati precedentemente; anche in questo caso, il numero delle matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione.

11. L'Ente di Gestione può determinare entro il 30 giugno di ogni anno la superficie massima che per la successiva stagione silvana può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo. Rilevano a tal fine i tagli dei boschi cedui con rilascio di matricine e i tagli delle fustaie. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore del rapporto tra superficie e turno minimo vigente per i vari tipi di boschi.

12. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

13. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri, per le fustaie, e a 5000 metri quadri, per i cedui semplici o composti.

14. I viali tagliafuoco dovranno essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea.

15. Le piste forestali eventualmente aperte per esigenze di cantiere dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo di esbosco del materiale legnoso e precluse alla circolazione ordinaria.

## ***Articolo 24 – Attività estrattiva e mineraria***

All'interno del SIC-ZPS non è consentito aprire nuove cave o ampliare cave esistenti, pur se ricadenti solo parzialmente nel sito. E' fatta salva l'apertura di cave previste dagli strumenti di pianificazione regionale dell'attività estrattiva (P.R.A.E.), che abbiano conseguito positiva valutazione di incidenza o valutazione di impatto ambientale, ove richiesta, e per le quali sia altresì previsto il recupero e il ripristino a fini naturalistici delle aree interessate dall'attività estrattiva, ai sensi della D.G.R. n. 1794/2007.

## **PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA**

### **Articolo 25 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza**

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC-ZPS, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza appropriata ai sensi della D.G.R. n. 304/2006 i progetti relativi:
  - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
  - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del SIC-ZPS contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

### **Articolo 26 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza**

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. La procedura di valutazione di incidenza si intende positivamente espletata per i seguenti interventi, in quanto coerenti con il presente Piano di Gestione e privi di impatti negativi sugli habitat e sugli habitat di specie :
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria di aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, se conformi a quanto previsto dall'art. 15, c. 2, del presente Regolamento;
  - b) miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive di immobili;
  - c) recupero e riutilizzo delle acque a servizio degli edifici esistenti che non producano volumetrie aggiuntive;
  - d) manutenzione ordinaria di infrastrutture viarie, di strade agro-forestali e di sentieri e mulattiere, se conformi a quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;
  - e) installazione di nuove recinzioni per la delimitazione dei fondi agrari e di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni esistenti, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 2, del presente Regolamento;
  - f) manutenzione e recupero di punti d'acqua, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 3, del presente Regolamento;
  - g) utilizzazioni boschive di fine turno e tagli intercalari su superfici non superiori a 10 ettari, se conformi all'art. 23 del presente Regolamento.
3. Copia del progetto definitivo, dei piani e degli interventi previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà comunque essere trasmessa all'Ente di Gestione che potrà esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione.

### ***Articolo 27 - Interventi consentiti***

Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione, i seguenti interventi o atti:

- a) pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- b) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
- c) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Puglia.

## **PARTE NONA – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI**

### **Articolo 28 – Attività di sorveglianza**

1. L'Ente di Gestione svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC-ZPS: a tal fine può stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono il Corpo Forestale dello Stato e gli ufficiali e agenti di polizia locale e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. L'utilizzo delle guardie venatorie, ecologiche e zoofile volontarie riconosciute dalla normativa statale e regionale rilevante è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di Gestione.

### **Articolo 29 – Sanzioni**

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente di Gestione, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente di Gestione è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell'Ente di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, ove possibile, a specifiche iniziative di conservazione e salvaguardia delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC-ZPS.

**ALLEGATO I ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI PROTETTE PRESENTI NEL SIC-ZPS “AREA DELLE GRAVINE”**

**Marsileaceae**

Trifoglio acquatico peloso (*Marsilea strigosa*)

**Aceraceae**

Acer minore (*Acer monspessulanum*)

**Asclepiadiaceae**

Vincetossico comune (*Vincetoxicum hirundinaria*)

**Borraginaceae**

Viperina comune (*Onosma echioides*)

**Campanulaceae**

Raponzolo meridionale (*Asyneuma limonifolium* ssp. *limonifolium*)

Campanula pugliese (*Campanula versicolor*)

Trachelio coltivato (*Trachelium caeruleum*)

**Caryophyllaceae**

Garofano garganico (*Dianthus garganicus*)

**Cistaceae**

Fumana scoparia (*Fumana scoparia*)

Eliantemo jonico (*Helianthemum jonium*)

Fior gallinaccio maggiore (*Tuberaria lignosa*)

**Compositae**

Fiordaliso pugliese (*Centaurea brulla*)

Fiordaliso garganico (*Centaurea subtilis*)

Cardo di Tenore (*Cirsium tenoreanum*)

Fiordaliso centauro (*Rhaponticoides centaurium*)

Camomilla d'Otranto (*Anthemis hydruntina*)

**Cruciferae**

Alisso sassicolo (*Aurinia saxatilis* ssp. *megalocarpa*)

Berteroa obliqua (*Berteroa obliqua* ssp. *obliqua*)

Biscutella sbiancata (*Biscutella incana*)

### **Euphorbiaceae**

Euforbia schiattarella (*Euphorbia apios*)

Euforbia arborescente (*Euphorbia dendroides*)

### **Labiatae**

Salvione giallo (*Phlomis fruticosa*)

Salvia triloba (*Salvia fruticosa*)

Santoreggia pugliese (*Satureja cuneifolia*)

Timo spinosetto (*Thymus spinulosus*)

### **Leguminosae**

Citiso spinoso (*Cytisus spinescens*)

Cornetta di Valenza (*Coronilla valentina*)

### **Liliaceae**

Aglia viola-scuro (*Allium atrovioleaceum*)

Aglia moscato (*Allium moschatum*)

### **Linaceae**

Lino di Tommasini (*Linum austriacum* ssp. *tommasinii*)

### **Paeoniaceae**

Peonia maschio (*Paeonia mascula*)

### **Rhamnaceae**

Ranno spinello (*Rhamnus saxatilis* ssp. *infectoria*)

### **Rutaceae**

Dittamo (*Dictamnus albus*)

### **Umbelliferae**

Atamanta siciliana (*Athamanta sicula*)

Kummel di Grecia (*Carum multiflorum* ssp. *multiflorum*)

Seseli abruzzese (*Seseli tommasinii*)

### **Scrophulariaceae**

Linajola trifogliata (*Linaria triphylla*)

Scrophularia pugliese (*Scrophularia lucida*)

### **Amarillydaceae**

Zafferanastro giallo (*Sternbergia lutea*)

### **Araceae**

Gigaro pugliese (*Arum apulum*)

### **Graminaceae**

Cerere con una resta (*Triticum uniaristatum*)

Cerere comune (*Triticum biunciale*)

Lino delle fate piumoso (*Stipa austroitalica*)

### **Iridaceae**

Zafferano di Thomas (*Crocus thomasii*)

Giaggioilo meridionale (*Iris lorea*)

Giaggiolo siciliano (*Iris pseudopumila*)

### **Orchidaceae**

Ballerina (*Orchis anthropophora*)

Barlia (*Barlia robertiana*)

Ofride dei Fuchi (*Ophrys fuciflora* ssp. *apulica*)

Ofride dei Fuchi (*Ophrys fuciflora* ssp. *parvimaculata*)

Ofride dei Fuchi (*Ophrys oxyrrhynchos*)

Ofride di Bertoloni (*Ophrys bertolonii*)

Ofride fior di Bombo (*Ophrys bombyliflora*)

Ofride fior di vespa (*Ophrys tenthredinifera*)

Ofride gialla (*Ophrys lutea*)

Ofride scura (*Ophrys fusca* ssp. *fusca*)

Ofride tarantina (*Ophrys tarentina*)

Ofride verde-bruna (*Ophrys sphegodes*)

Orchide (*Anacamptis pyramidalis*)

Orchide a farfalla (*Orchis papilionacea*)

Orchide a sacco (*Orchis collina*)

Orchide aguzza (*Orchis lactea*)

Orchide cimicina (*Orchis coriophora*)

Orchide italiana (*Orchis italica*)

Orchide minore (*Orchis morio*)

Serapide lingua (*Serapias lingua*)

Serapide maggiore (*Serapias vomeracea*)

Serapide minore (*Serapias parviflora*)

Viticcini autunnali (*Spiranthes spiralis*)

**ALLEGATO II ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI PROTETTE (VERTEBRATI ED INVERTEBRATI)  
PRESENTI NEL SIC-ZPS “AREA DELLE GRAVINE”**

**Check list specie animali vertebrati**

specie	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	BERNA Ap.2	BERNA Ap.3	BONN Ap.1	BONN Ap.2	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4
Rospo smeraldino ( <i>Bufo viridis</i> - Laurenti, 1768)				x					x
Ululone italiano ( <i>Bombina pachypus</i> - Bonaparte, 1838)					x				
Raganella italiana ( <i>Hyla intermedia</i> - Boulenger, 1882)					x				
Tritone crestato italiano ( <i>Triturus carnifex</i> - Laurenti, 1768)				x				x	x
Tritone italiano ( <i>Triturus italicus</i> - Peracca, 1898)				x					x
Biancone ( <i>Circaetus gallicus</i> - Gmelin, 1788)	x		x		x		x		
Falco di palude ( <i>Circus aeruginosus</i> - Linnaeus, 1758)	x		x		x		x		
Albanella reale ( <i>Circus cyaneus</i> - Linnaeus, 1766)	x		x		x		x		
Albanella pallida ( <i>Circus macrourus</i> - Gmelin, 1771)	x		x		x		x		
Albanella minore ( <i>Circus pygargus</i> - Linnaeus, 1758)	x		x		x		x		
Aquila minore ( <i>Hieraetus pennatus</i> - Gmelin, 1788)	x		x		x		x		
Nibbio bruno ( <i>Milvus migrans</i> - Boddaert, 1783)	x		x		x		x		
Nibbio reale ( <i>Milvus milvus</i> - Linnaeus, 1758)	x		x		x		x		
Capovaccaio ( <i>Neophron percnopterus</i> - Linnaeus, 1758)	x		x		x		x		
Falco pecchiaiolo ( <i>Pernis apivorus</i> - Linnaeus, 1758)	x		x		x		x		
Occhione ( <i>Burhinus oediconemus</i> - Linnaeus, 1758)		x	x	x			x		
Piviere dorato ( <i>Pluvialis apricaria</i> - Linnaeus, 1758)		x	x		x		x		
Cicogna bianca ( <i>Ciconia ciconia</i> - Linnaeus, 1758)	x		x	x			x		
Cicogna nera ( <i>Ciconia nigra</i> - Linnaeus, 1758)	x		x	x			x		
Martin pescatore ( <i>Alcedo atthis</i> - Linnaeus, 1758)		x	x	x					
Ghiandaia marina ( <i>Coracias garrulus</i> - Linnaeus, 1758)	x		x	x			x		
Lanario ( <i>Falco biarmicus</i> - Temminck, 1825)	x		x	x			x		
Smeriglio ( <i>Falco columbarius</i> - Linnaeus, 1758)	x		x	x			x		
Grillaio ( <i>Falco naumanni</i> - Fleischer, 1818)	x		x	x		x			
Pellegrino ( <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771)	x		x	x			x		
Gallina prataiola ( <i>Tetrax tetrax</i> - Linnaeus, 1758)	x		x	x					
Calandrella ( <i>Calandrella brachydactyla</i> - Leisler, 1814)		x	x	x					
Tottavilla ( <i>Lullula arborea</i> - Linnaeus, 1758)		x	x		x				
Calandra ( <i>Melanocorypha calandra</i> - Linnaeus, 1766)		x	x	x					
Averla piccola ( <i>Lanius collurio</i> - Linnaeus, 1758)		x	x	x					
Averla cenerina ( <i>Lanius minor</i> - Gmelin, 1788)		x	x	x					

specie	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	BERNA Ap.2	BERNA Ap.3	BONN Ap.1	BONN Ap.2	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4
Calandro ( <i>Anthus campestris</i> - Linnaeus, 1758)		x	x	x					
Balia dal collare ( <i>Ficedula albicollis</i> - Temminck, 1815)		x	x	x			x		
Magnanina ( <i>Sylvia undata</i> - Boddaert, 1783)		x	x	x					
Gufo reale ( <i>Bubo bubo</i> - Linnaeus, 1758)	x		x	x					
Gatto selvatico ( <i>Felis silvestris</i> - Schreber, 1777)	x			x					x
Molosso di Cestoni ( <i>Tadarida teniotis</i> - Rafinesque, 1814)		x		x			x		x
Ferro di cavallo euriale ( <i>Rhinolophus euryale</i> - Blasius, 1853)		x		x			x	x	x
Ferro di cavallo maggiore ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> - Schreber, 1774)		x		x			x	x	x
Ferro di cavallo minore ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> - Bechstein, 1800)		x		x			x	x	x
Serotino comune ( <i>Eptesicus serotinus</i> - Schreber, 1774)		x		x			x		x
Pipistrello di Savi ( <i>Hypsugo savii</i> - Bonaparte, 1837)		x		x			x		x
Miniottero ( <i>Miniopterus schreibersi</i> - Natterer in Kuhl, 1819)		x		x			x	x	x
Vespertilio di Blyth ( <i>Myotis blythi</i> - Tomes, 1857)		x		x			x	x	x
Vespertilio di Capaccini ( <i>Myotis capaccinii</i> - Bonaparte, 1837)		x		x			x	x	x
Vespertilio smarginato ( <i>Myotis emarginatus</i> - Geoffroy E., 1806)		x		x			x	x	x
Vespertilio maggiore ( <i>Myotis myotis</i> - Borkhausen, 1797)		x		x			x	x	x
Nottola di Leisler ( <i>Nyctalus leisleri</i> - Kuhl, 1818)		x		x			x		x
Nottola comune ( <i>Nyctalus noctula</i> - Schreber, 1774)		x		x			x		x
Pipistrello albolimbato ( <i>Pipistrellus kuhli</i> - Kuhl, 1817)		x		x			x		x
Pipistrello nano ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> - Schreber, 1774)		x			x		x		x
Pipistrello pigmeo ( <i>Pipistrellus pygmaeus</i> - Leach, 1825)		x		x			x		x
Orecchione meridionale ( <i>Plecotus austriacus</i> - Fischer, 1829)		x		x			x		x
Istrice ( <i>Hystrix cristata</i> - Linnaeus, 1758)		x		x					x
Moscardino ( <i>Muscardinus avellanarius</i> - Linnaeus, 1758)		x			x				x
Alborella meridionale ( <i>Alburnus albidus</i> - Costa, 1838)					x			x	
Biacco ( <i>Coluber viridiflavus</i> - Lacépède, 1789)				x					x
Colubro liscio ( <i>Coronella austriaca</i> - Laurenti, 1768)				x					x
Saettone ( <i>Elaphe longissima</i> - Laurenti, 1768)				x					x
Cervone ( <i>Elaphe quatuorlineata</i> - Lacépède, 1789)				x				x	x
Colubro leopardino ( <i>Elaphe situla</i> - Linnaeus, 1758)				x				x	x
Natrice tassellata ( <i>Natrix tessellata</i> - Laurenti, 1768)				x					x
Geco di Kotschy ( <i>Cyrtopodion (=Cyrtodactylus) kotschy</i> - Steindachner, 1870)				x					x
Ramarro ( <i>Lacerta viridis</i> - Laurenti, 1768)				x					x
Lucertola campestre ( <i>Podarcis sicula</i> - Rafinesque, 1810)				x					x
Testuggine comune ( <i>Testudo hermanni</i> - Gmelin, 1789)				x				x	x

**Check list specie animali invertebrati**

specie	BERNA Ap.2	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5
<i>Euplagia quadripunctaria</i> * (Poda, 1761)		X		
<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X	
<i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	X		X	
<i>Melanargia arge</i> (Sulzer, 1776)	X	X	X	
<i>Prosperinus proserpinus</i> (Pallas, 1772)	X		X	
Agrión di Mercurio ( <i>Coenagrion mercuriale</i> - Charpentier, 1840)	X	X		
Saga ( <i>Saga pedo</i> - Pallas, 1771)	X		X	